



Gruppo consiliare MoVimento 5 stelle.it di Oderzo

**Capogruppo ed unico consigliere: Marco De Blasis, via Altinate n°86
31046 ODERZO (TV) mail: marco.deblasis@icloud.com**

**Alla Sindaca
Ing. Maria Scardellato**

**Alla Presidente del Consiglio Comunale
Dott.ssa Laura Vettor**

**Al Segretario Comunale
Dott. Carmine Testa**

Oderzo, 26 febbraio 2018

MOZIONE

OGGETTO: IVA SU TARI

PREMESSO CHE:

- L'art. 1 comma 668 L. 147/93 prevede che *“i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”*.
- Tale articolo in maniera chiara afferma che si può applicare la tariffa corrispettiva se si verificano i presupposti ivi previsti sostituendo in tal modo la TARI, presupposti che sono stati cristallizzati di recente nel D.M. 20/04/2017 del Ministero dell'Ambiente, pubblicato sulla GU del 22/5/2017.
- A conferma di tale interpretazione e cioè dell'istituzione di una tariffa corrispettiva in luogo, e cioè al posto, della TARI ci viene l'art. 12 capo II *“dell'applicazione della legge in generale”* contenuto nel Codice Civile, nella parte riguardante *“Disposizioni sulla legge in generale”*, norma questa che trova applicazione in campo tributario, allorquando al 1° comma testualmente così prevede *“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro*

senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore". Il legislatore nel caso di specie ha previsto espressamente e chiaramente la "tariffa corrispettiva in luogo della TARI", per cui ogni altra interpretazione difforme dal dettato legislativo è illegittima e *contra legem*;

- La TARI è stata istituita dall'art. 1 comma 639 della L. 147/13.
- Nonostante la norma sia chiara, si verificano delle evidenti criticità sulla sua corretta applicazione in quanto viene addebitata al consumatore finale la TARI maggiorata dell'IVA; ciò risulta chiaramente nelle fatture, emesse dalla società Savno Srl di Conegliano (TV), la quale giustifica tale procedura proprio dall'applicazione dell'art. 1 comma 668 L. 147/13, sopra richiamato, classificando di conseguenza la TARI come tariffa corrispettiva.
- Ciò è una distorsione della norma perché tale tipologia di tributo, cioè TARI come tariffa corrispettiva, non è previsto nel nostro ordinamento giuridico come non è previsto l'assoggettabilità ad IVA di una tassa, stante proprio la natura "tributaria" delle somme corrisposte a titolo di TARI e non "corrispettiva", secondo quanto ormai chiarito dall'intervento della Corte Costituzionale prima (sent. 238/2009) e da successive sentenze della Cassazione (n. 3756/2012, 4132/2015, 4723/2015 e 5078/2016).
- L'Agenzia delle Entrate in risposta all'interpello 954-537/16 presentato dalla Società Veritas Spa, che opera nello stesso settore della Savno, ha chiaramente affermato, al punto 4) di pag. 6 che: *"per la TARI, in quanto espressamente qualificata dalla legge tributo, sia esclusa l'applicazione dell'IVA"*.
- Come previsto in materia di interpello dall'art. 11, 3° comma della L. 212/2000, aggiornata per altro di recente, *"La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente"* e che pertanto l'Agenzia delle Entrate già si è pronunciata in merito a questa vicenda, affermando l'illegittimità dell'applicazione dell'IVA nel caso in specie.
- Le conseguenze di questa errata interpretazione normativa si riflettono pure sull'incarico che viene dato alla società di recupero degli importi insoluti la quale, nella causale riporta la richiesta di pagamento avanzata come "tari art. 1 comma 668 tributo provinciale", quando in sostanza tale comma dice ben altro e, pertanto, procede al recupero di importi sbagliati per legge in quanto il credito così addebitato al consumatore finale e così quantificato non è certo, né liquido, né esigibile per violazione di norme e disposizioni di legge così come definitivamente acclarato e dichiarato da parte di tutti gli organi giurisdizionali che hanno affrontato tale argomento.

CONSIDERATO CHE

- secondo quanto sopra esposto, gli atti posti in essere dalla Savno risulterebbero irregolari per errata applicazione della legge in quanto la Savno Srl nelle proprie fatture indica in maniera chiara e leggibile “TARI – Tariffa rifiuti solidi urbani. Fattura ex art. 21 DPR 633/72 e 24 DM 370/00 iva a esigibilità immediata”, mentre la TARI è una tassa per natura e non è assoggettabile ad IVA. Tassa, è giuridicamente una cosa diversa dalla tariffa corrispettiva, che viceversa il legislatore ha individuato e correttamente identificato come il corrispettivo per un servizio dovuto a seguito di un puntuale riscontro del rifiuto conferito;
- sotto il profilo tecnico-giuridico, esiste, infatti, una differenziazione tra tassa e tariffa. Con il termine tariffa ci si riferisce, nell’accezione propria della scienza economica, al prezzo, il corrispettivo di un contratto privatistico che l’utente trae da un pubblico servizio liberamente richiesto. Mentre, la tassa, seppure da un punto di vista economico si configura quale corrispettivo legato all’emanazione di un atto o di un provvedimento amministrativo ovvero alla prestazione di un servizio, dal punto di vista giuridico, invece, è un tributo, ossia un’obbligazione avente come presupposto la funzione di un servizio pubblico o l’emanazione di un atto amministrativo;
- le fatture emesse da Savno Srl che addebitano la TARI con l'IVA sarebbero irregolari, come errata e *contra legem* è l'interpretazione e quindi la classificazione della Tari come tariffa corrispettiva art. 1 comma 668 tributo provinciale che non esiste;
- l'IVA quindi così fatturata non può essere né addebitata al consumatore finale né portata in deduzione dai soggetti IVA.

VISTO CHE

- la sentenza n°1607 del 25/01/2008 della Cassazione Civile, sez. tributaria, ha esaminato un caso analogo e nello specifico il corretto inquadramento, ai fini IVA, di un’operazione di cessione di rottami, che risultava, all’epoca dei fatti (1989), esente da IVA;
- in quella circostanza la Corte ha affermato l’illegittimità della detrazione dell’IVA, anche se pagata al cedente, *“qualora l’operazione sia stata erroneamente considerata imponibile, laddove essa risulti in realtà esente. Secondo la Cassazione, non è ammessa in ogni caso la detrazione dell’imposta pagata “a monte” per l’acquisto o l’importazione di beni, atteso che, in base all’art. 19 del DPR 633/1972, ed in conformità all’art. 17 della sesta direttiva CEE in*

materia di Iva (n.77/388/CEE), ai fini della detrazione, non è sufficiente che dette operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, ma è indispensabile che esse siano anche imponibili ai fini dell'Iva. La Corte si è richiamata in particolare, oltre che alla propria precedente giurisprudenza (cfr. Cass. 11110/03, 8959/03, 12756/02, 8786/01, 7602/93), a quella della Corte di Giustizia Europea (cfr. sent. 13 dicembre 1989 in causa C-342/87, G.H.), la quale ha escluso che sussista una piena simmetria tra obbligo del pagamento dell'imposta, per il semplice fatto che la stessa sia stata addebitata in fattura, e diritto alla detrazione, affermando esplicitamente che l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato soltanto alle imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti ad un'operazione soggetta all'IVA o versate in quanto erano dovute. I giudici comunitari, infatti, hanno affermato che per esercitare il diritto di detrazione, sono necessarie due condizioni. La prima è che il soggetto passivo deve essere in possesso di una fattura: condizione, questa, necessaria ma non sufficiente. La seconda, che l'imposta esposta in fattura si riferisca ad un'operazione imponibile. Diversamente, ove l'operazione di cui trattasi non fosse soggetta all'Iva, il soggetto passivo non avrebbe il diritto alla detrazione (cfr. §§ 13-15 sent. 13 dicembre 1989 in causa C-342/87, G.H.). Questa interpretazione è motivata dai giudici comunitari, oltre che dal tenore letterale delle disposizioni della sesta direttiva (n. 77/388/CEE) in materia di Iva (in part. artt. 17, 18 e 20), anche dall'esigenza di evitare le frodi fiscali, che sarebbero agevolate qualora ogni imposta fatturata potesse essere detratta (cfr. § 17 sent. 13 dicembre 1989 in causa C-342/87, G.H.). Sulla scorta di codesta interpretazione, la Corte di Cassazione, quindi, ha ritenuto che l'operazione erroneamente considerata imponibile, anziché esente, non conferisca il diritto alla detrazione dell'Iva sulle fatture passive. Peraltro, secondo la stessa Corte, l'errore, consistente nell'errata valutazione giuridico-tributaria dell'operazione posta in essere, non può neppure essere sanato facendo ricorso all'art. 26 DPR 633/1972. Tale norma, infatti, consente la rettifica della fatturazione solo in determinate ipotesi, fra le quali, però, non è contemplata quella in oggetto. Né la Corte ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 21, comma 7, del DPR 633/1972, che prevede la debenza dell'imposta erroneamente addebitata in misura superiore a quella realmente dovuta”;

- il principio enunciato di cui sopra è in linea con altre sentenze della suprema Corte la quale aveva affermato che, in tema di IVA, in base agli artt. 17 e 19 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (nella formulazione previgente alla novella recata dall'art. 1 del D. Lgs. 2 settembre 1997 n. 313), letti ed interpretati in coerenza con quanto prescritto dagli articoli 17 e 20 della sesta direttiva del Consiglio Cee 15 maggio 1977 n. 77/388/Cee e dal principio affermato dalla Corte di Giustizia delle Comunità con la sentenza 13 dicembre 1989, in causa 342/1987, l'esercizio

del diritto di detrazione è limitato soltanto alle imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti a un'operazione soggetta a Iva o versate in quanto dovute, e non si estende all'imposta che sia stata pagata per il semplice fatto di essere stata indicata in fattura. (Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 12756/2002);

- il legislatore è recentemente intervenuto nella legge di bilancio 2018, allorquando ha stravolto la storica impostazione integrando l'art. 6, co. 6, del D.Lgs 471/97, secondo cui *“chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta”*, con la previsione che, *“in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale”*;
- il legislatore parla qui espressamente di imposta superiore a quella effettiva e pertanto tale correzione ed integrazione sembra rivolgersi al contesto delle problematiche sorte nell'applicazione del reverse charge e di certo non si può estendere al caso de quo perché sia qui l'imposta non è dovuta che perché vi sono i paletti posti dalla giurisprudenza anche comunitaria sopra riportata che escludono tale applicabilità in caso di errata fatturazione in quanto ci si trova di fronte ad un'operazione non soggetta ad IVA.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI IMPEGNANO SINDACO E GIUNTA

- a ritenere l'IVA applicata sulla TARI non dovuta e pertanto non deducibile fiscalmente ed a chiarire una volta per tutte questa vicenda;
- a far recuperare l'IVA addebitata, effettuando le dovute correzioni in contabilità onde evitare recuperi da parte della stessa amministrazione fiscale e, contestualmente a richiedere il rimborso di quanto illegittimamente pagato alla Savno Srl;
- ad indicare, nei tempi e modi prescritti, il proprio parere riguardo la soluzione interpretativa ritenuta corretta rispetto al caso concreto sopra prospettato;
- a giustificare ai propri cittadini il perché tale modo di addebitare erratamente il servizio dei rifiuti urbani sia andato avanti per tutti questi anni, considerando le numerose sentenze di

autorevoli organi giudiziari e della stessa Corte Costituzionale, che hanno sancito definitivamente il principio che le tasse non possono essere aggravate dell'IVA.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Comunale De Blasis Marco
Capogruppo Movimento 5 Stelle